**COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO**

**PROVINCIA DI L’AQUILA**

Via Roma n. 1– Cap 67020

Tel. 0862 930777 – Codice Fiscale e Partita IVA 00197730666 [castelvecchiocalvisio@gmail.com](mailto:castelvecchiocalvisio@gmail.com)

[castelvecchiocalvisio@pec.it](mailto:castelvecchiocalvisio@pec.it) <http://comune.castelvecchiocalvisio.aq.it/>

**ORIGINALE**

**Registro Generale n.**

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 11/11/-2023**

**Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO**

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TOTALE NEL TRATTO DI STRADA INTERPODERALE DENOMINATO VIA DELLE VIGNE- COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO NEI GIORNI DI LUNEDI 13/11/2023 E LUNEDI**

**/11/2023 DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 15,30.**

L'anno duemilaventitre addì 11 del mese di novembre, il Sindaco ANTONACCI LUIGINA

L'anno duemilaventitre addì 11 del mese di novembre, il Responsabile del servizio

**ANTONACCI LUIGINA**

**PREMESSO** che

* Le strade interpoderali Via delle Vigne e traverse – ubicate nel Comune di Castelvecchio Calvisio e meglio identificate nella planimetria allegata – nel mese di novembre sono frequentate dai proprietari e possessori dei fondi ivi ubicati, per la raccolta delle olive;
* l’attività agricola stagionale richiede che si provveda allo sfalcio dell’erba e degli arbusti, per consentire il transito dei veicoli e dei mezzi agricoli in sicurezza.

**CONSIDERATO** che per ragioni di efficienza ed efficacia dell’attività in oggetto, il Comune di Castelvecchio Calvisio ha ritenuto di chiedere che il servizio sia effettuato in economia -mediante accordo – da un altro comune che disponga dei mezzi e del personale necessari, in luogo del ricorso al mercato;

**INDIVIDUATO** nel limitrofo Comune di San Pio delle Camere l’ente che dispone dei necessari mezzi e risorse umane per lo svolgimento delle attività di che trattasi;

**VISTA E RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 29.10.2023 con la

quale viene anche approvato lo schema di accordo tra il Comune di Castelvecchio Calvisio e il Comune di San Pio delle Camere, per lo sfalcio delle erbe e degli arbusti lungo le strade interpoderali Via delle Vigne e traverse in Castelvecchio Calvisio;

**PRESO ATTO** che, come da schema di accordo, la gestione del Servizio è demandata al Comune di San Pio delle Camere che a mezzo di proprio personale e mezzi provvede a coordinare e svolgere detta attività;

**Ravvisato** che occorre adottare idoneo provvedimento atto a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale;

**Visti** gli artt. 5 comma 3^ e l'art. 6 commi 4^- 5^e l'art. 7 del D.Lgs del 30.04.1992,

n.285 “Nuovo codice della strada”, il quale stabilisce che per la regolamentazione della circolazione i provvedimenti sono emessi dall’ente proprietario della strada;

**Visti** gli art. 6 comma 4 lettera b) e l’art. 7 comma 1 lettera a) del D.Gls. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”, con cui viene stabilito che l’ente proprietario della strada ha facoltà con propria ordinanza di fissare obblighi, divieti e limitazioni a carattere temporaneo e/o permanente;

**Visto** il D.P.R. del 16.12.92, n.495 recante il “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada”;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; **Sentito** il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico; al fine di consentire lo svolgimento del servizio di sfalcio

# ORDINA

1. L’istituzione del divieto di transito veicolare senza nessuna eccezione di Via delle Vigne nei giorni di lunedì 13/11/2023 e lunedì 20/11/2023 dalle ore 9,30:00 alle ore 15,30:00;
2. Che siano previste le ulteriori seguenti eccezioni:

* i veicoli della Polizia Locale del Comune di Castelvecchio Calvisio;
* i veicoli delle forze di polizia statali senza alcuna esclusione;
* i veicoli in servizio di emergenza;

**DISPONE**

1. Che la presente ordinanza venga applicata sulla segnaletica verticale presente all’inizio e alla fine del tratto stradale in oggetto in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
2. Che la presente ordinanza sarà immediatamente esecutiva.
3. Che del provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatizzato comunale.

# RENDE NOTO

che coloro i quali sono preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 e s.m. sono incaricati del controllo per l’osservanza della presente Ordinanza;

# CHIEDE

al comando dei Carabinieri di Calascio la verifica dell’osservanza della presente ordinanza, che viene inviata agli stessi per conoscenza e competenza;

# AVVERTE

* che per le violazioni della presente Ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Codice della Strada e Regolamento di esecuzione;
* che a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n.241, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto, al

T.A.R. Abruzzo di L’Aquila; ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

* che del provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità:
  + mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatizzato comunale;
  + trasmessa alla Stazione Carabinieri di Calascio;
  + trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale di Castelvecchio Calvisio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to ANTONACCI LUIGINA